

**DECRETO DEL PRESIDENTE N.2906/I.3 DEL 18/05/2026****IL PRESIDENTE**

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti statale di Verona;

Letto l'art. 11, comma d), dello Statuto, secondo cui il Consiglio Accademico delibera, in conformità ai criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge 508/1999, il regolamento didattico e il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti;

Visto il Regolamento didattico generale D.D.G. 936 del 28/06/2024, approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. luglio 2005;

Letto l'Art. 21 comma 2 dello Statuto "I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico";

Visto il Regolamento studenti lavoratori dell'Accademia di Belle Arti di Verona, approvato con delibera del Consiglio Accademico n. 38/2025 del 09/05/2025 e attualmente in vigore dall'A.A.2025/2026;

Acquisito il parere della Consulta degli studenti;

Vista la delibera del Consiglio Accademico n. 42/2026 del 20/04/2026, con la quale è stata approvata la modifica del vigente Regolamento studenti lavoratori e il contestuale nuovo testo denominato "Regolamento studenti lavoratori e studenti genitori dell'Accademia di Belle Arti di Verona";

Ritenuto di adottare il predetto regolamento;

DECRETA

di adottare il **Regolamento studenti lavoratori e studenti genitori dell'Accademia di Belle Arti di Verona**, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

Il predetto regolamento sostituisce il precedente Regolamento studenti lavoratori ed entra in vigore a partire dall'anno accademico 2026/2027.

Verona, 18/05/2026

Il Presidente

Andrea Falsirollo



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA

Regolamento studenti lavoratori e studenti genitori dell'Accademia di Belle Arti di Verona

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Al fine di garantire il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti lavoratori iscritti presso l'Accademia di Belle Arti di Verona fino al completamento del percorso di studi accademico nel rispetto delle loro specifiche esigenze lavorative o familiari incidenti sulla regolare frequenza delle attività didattiche, il presente regolamento individua e definisce, compatibilmente con la normativa vigente, strumenti dispensativi e/o compensativi e buone pratiche atte a garantire condizioni favorevoli tale scopo.

Articolo 2 – Status studente lavoratore

1. Si definisce studente lavoratore colui o colei che dichiara di svolgere, alla data di presentazione della Domanda di ammissione, un'attività continuativa di lavoro autonomo o dipendente, anche a tempo determinato, mediante caricamento di apposita documentazione (copia del contratto, iscrizione alla C.C.I.A.A. o al registro Iva per i liberi professionisti) all'interno del portale studenti (registro elettronico – studente – servizi – Richiesta Allegato).

2. L'attività di tirocinio professionale prevista per l'abilitazione alle professioni, gli stage ed altre forme di attività per le quali sia previsto il semplice rimborso spese non sono considerate attività lavorativa ai fini dei benefici di cui al presente regolamento.

Articolo 2 bis - Status di studentessa in gravidanza, studentessa in allattamento e studente genitore

1. Ai fini del presente regolamento, può richiedere il riconoscimento di specifiche misure di agevolazione della frequenza e del percorso didattico:

- a) la studentessa in stato di gravidanza, anche a rischio ove documentato;
- b) la studentessa in allattamento fino al compimento del dodicesimo mese di vita del figlio;
- c) la studentessa madre e lo studente genitore di figlio di età non superiore a sei anni.

2. Il riconoscimento dello status di cui al presente articolo avviene previa presentazione di apposita richiesta tramite portale studenti, corredata da idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente.

3. Lo status di cui al presente articolo consente, compatibilmente con la normativa vigente e con i regolamenti didattici dei corsi, di concordare con i singoli docenti:

- a) misure di flessibilità nella frequenza delle attività didattiche, nei limiti della soglia minima eventualmente prevista;
- b) attività integrative e/o compensative, anche in modalità a distanza, finalizzate al recupero delle lezioni perse;
- c) piani di consegna flessibili per elaborati, revisioni e altre verifiche intermedie;
- d) accesso, ove possibile, a ricevimenti, revisioni e colloqui in modalità a distanza;
- e) modalità personalizzate di recupero delle attività non frequentate, da definirsi in accordo con il docente;



f) ove necessario e compatibilmente con l'organizzazione didattica, calendarizzazione flessibile delle revisioni e delle verifiche intermedie.

4. Le attività laboratoriali, tecnico-pratiche, di tirocinio o comunque soggette a obbligo di presenza per ragioni didattiche, ordinamentali o di sicurezza non possono essere integralmente sostituite, salvo diversa previsione del regolamento del corso o specifica valutazione del docente responsabile.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.

Articolo 3 – Durata dello status di studente lavoratore

1. Lo status di studente lavoratore ha una durata limitata al periodo del contratto presentato o vincolata al persistere della condizione di lavoratore autonomo, lo status può essere prolungato o rinnovato nel caso in cui lo studente dimostri il perdurare dello stato dichiarato, o nel caso in cui l'evento dovesse riproporsi nel corso dell'anno accademico, previa verifica della documentazione richiesta da parte della Segreteria didattica, come previsto dal c. 1 dell'art. 2 del presente regolamento.

2. Nel caso in cui lo status coincida con il periodo di svolgimento delle lezioni, esami o altri impegni accademici, i benefici di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti, solo per la durata del contratto, anche quando lo stato dichiarato sia di breve periodo, purché superiore ad un mese.

Articolo 3-bis – Durata dello status di studente genitore

1. Lo status di cui all'articolo 2-bis ha durata corrispondente al periodo dichiarato e documentato e può essere rinnovato, previa nuova richiesta, qualora permangano le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento.

2. Per le studentesse in gravidanza, lo status decorre dalla presentazione della richiesta e permane per il periodo attestato dalla documentazione prodotta.

3. Per le studentesse in allattamento, lo status è riconosciuto fino al compimento del dodicesimo mese di vita del figlio.

4. Per la studentessa madre e per lo studente genitore, lo status è riconosciuto fino al compimento del sesto anno di età del figlio, previa permanenza dei presupposti dichiarati.

Articolo 4 – Certificazione status di studente lavoratore e studente genitore

Lo status di studente lavoratore e di studente genitore è comprovato dall'istituzione mediante l'accettazione della richiesta effettuata da registro, da esibire al docente al fine di accedere ai benefici previsti dal presente regolamento.

Lo studente lavoratore e lo studente genitore non è tenuto, tranne per quanto previsto dal c. 1 dell'art. 2 del presente regolamento, ad esibire, a docenti o altri uffici accademici, documentazione comprovante la propria attività lavorativa al di fuori della certificazione rilasciata dall'istituzione.

Articolo 5 – Permessi studio

Al fine di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, gli studenti lavoratori hanno facoltà di chiedere alla Segreteria didattica il rilascio di apposita certificazione attestante la frequenza di lezioni, esercitazioni



intermedie, prove di laboratorio o stage e la prenotazione di esami di profitto o discussione tesi da fornire al datore di lavoro al fine di ottenere specifici permessi studio.

Articolo 6 – Interventi didattici integrativi

1. Gli studenti lavoratori e gli studenti genitori hanno diritto di concordare con i singoli docenti syllabi personalizzati, con l'implementazione di testi e/o elaborati aggiuntivi, specifici interventi didattici integrativi di potenziamento della didattica, anche in modalità a distanza, al fine di sopperire, nei limiti previsti dalla normativa, alle carenze di frequenza.

Articolo 7 – Flessibilità

1. Gli studenti lavoratori e gli studenti genitori hanno diritto di concordare via PEO con i singoli docenti piani di consegna flessibili per gli elaborati richiesti, con contestuale revisione annessa dove prevista, al fine di conseguire gli esami di profitto.

2. Gli studenti lavoratori e gli studenti genitori hanno diritto di accedere agli orari di ricevimento e/o di revisione in modalità a distanza, dove se ne faccia richiesta, e di concordare con i singoli docenti eventuale flessibilità nella calendarizzazione delle stesse.

Articolo 8 – Continuità didattica

È fortemente consigliato agevolare gli studenti lavoratori nella continuità didattica sopperendo ai loro periodi di assenza agevolandoli nel recupero delle lezioni perse attraverso strumenti compensativi quali materiali didattici a corredo e un dettagliato scheduling delle lezioni erogate all'interno degli appositi syllabi.

Articolo 9 – Parità di trattamento

A parità di preparazione e risultati, gli studenti lavoratori, indipendentemente dall'accesso agli strumenti compensativi e/o dispensativi forniti dal presente regolamento, devono essere valutati al pari degli studenti non impegnati in attività lavorative.

Articolo 10 – Norme transitorie

1. Il presente regolamento, come modificato, entra in vigore dalla data di adozione del relativo decreto del Presidente.